

SCUOLA ELEMENTARE - OSNOVNA ŠOLA
PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO

Piazzale del Ginnasio 7, 6000 Capodistria - Slovenia
Tel.: 00386 5 6143000 - Fax: 00386 5 6143021
Codice fiscale 41881761
www.vergerio.si



Gimnazijski trg 7, 6000 Koper - Slovenija
Tel.: 00386 5 6143000 - Fax: 00386 5 6143021
Davčna številka 41881761
www.vergerio.si

REGOLAMENTO
di procedura del Consiglio d'istituto
della Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Capodistria

Nr. prot.: R-46/21

Presidente del consiglio d'istituto:

PAMELA VINCOLETTO




(firma)

In virtù delle disposizioni degli articoli 30 e 45 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), visti gli articoli 46 e 48 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dei settori dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 – testo unico ufficiale, 36/08, 58/09, 64/09 – rett., 65/09 – rett., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – rett. e 25/17 – ZVaj, 123/21, nel seguito ZOFVI), nonché in ottemperanza al Decreto sulla fondazione della Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria (accolto in data 25 settembre 1996, con successive modifiche ed integrazioni) (nel seguito atto di fondazione), il Consiglio d'istituto della Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio (nel seguito consiglio d'istituto) ha accolto in data 30 settembre 2021 il seguente

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente regolamento si disciplinano i metodi operativi del Consiglio d'istituto della Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio, soprattutto per quel che concerne la sua costituzione, i diritti e i doveri dei consiglieri, la convocazione e il decorso delle sedute, le modalità di deliberazione, il mantenimento dell'ordine alle sedute, la compilazione dei processi verbali, nonché le altre attribuzioni conferitegli dall'atto di fondazione.

Relativamente alle questioni non regolamentate espressamente dal presente regolamento, la cui risoluzione è però fondamentale per garantire il normale svolgimento delle mansioni del consiglio, decidono, in maniera consensuale, i consiglieri alle sedute stesse.

Le attribuzioni del Consiglio d'istituto sono stabilite dalla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dei settori dell'educazione e dell'istruzione, dalla Legge sugli enti nonché dall'atto di fondazione.

Articolo 2

Il consiglio d'istituto è rappresentato dal suo presidente, il quale esercita la funzione di rappresentanza del consiglio nei rapporti con gli altri organi e con l'esterno.

Il presidente del consiglio d'istituto e il preside sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'atto di fondazione.

Al preside viene conferito il compito di segnalare al consiglio un'eventuale illegittimità deliberazioni del consiglio d'istituto.

Il consiglio opera nel rispetto del principio di pubblicità. La pubblicità dell'operato del medesimo è garantita mediante la pubblicazione dei verbali delle sedute del consiglio tramite modalità, considerate appropriate, scelte ed approvate dai consiglieri stessi.

La limitazione o l'omissione del principio di pubblicità è concessa qualora ciò risulti necessario al fine di assicurare l'esercizio ininterrotto del lavoro del consiglio d'istituto, oppure nei casi subentrasse l'esigenza di garantire il segreto professionale, la tutela dei dati personali dei dipendenti, degli alunni e di altri soggetti interessati e ogniqualvolta la legge o altre normative la prevedano.

Le sedute del consiglio d'istituto, di regola, non sono aperte al pubblico; nel caso risultasse necessaria la presenza di soggetti esterni, che non hanno alcuna correlazione coi punti trattati all'ordine del giorno, quest'ultimi possono presenziare alla seduta esclusivamente previo consenso del presidente del consiglio d'istituto nonché della maggioranza dei consiglieri.

Nell'espletare le proprie mansioni, il consiglio è corresponsabile della legittimità del proprio operato; quest'ultimo deve essere attuato nel rispetto delle normative; il consiglio è altresì indipendente nelle proprie deliberazioni, nei limiti delle competenze attribuitegli dalle normative e dagli atti generali.

II COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

Composizione del consiglio

Articolo 3

Il consiglio d'istituto è composto dai:

- rappresentanti dei cofondatori
- rappresentanti dei dipendenti dell'istituto
- rappresentanti dei genitori

Il rispettivo numero dei rappresentanti è stabilito dalla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dei settori dell'educazione e dell'istruzione e dall'atto di fondazione.

La persona che, all'interno dell'istituto, espleta la funzione di preside o vicepresidente non può essere eletta o nominata quale consigliere del consiglio d'istituto.

Le condizioni e la procedura di nomina dei consiglieri al consiglio d'istituto sono disciplinate dalla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dei settori dell'istruzione e dell'istruzione, dalla Legge sugli enti e dall'atto di fondazione.

Attribuzioni e mansioni

Articolo 4

In seno alle proprie sedute, il consiglio d'istituto tratta questioni rientranti nell'ambito delle proprie attribuzioni, accoglie delibere e trasmette prese di posizione, solleciti e pareri.

In virtù dell'articolo 48 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dei settori dell'educazione e dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 30 della Legge sugli enti e per effetto delle disposizioni dell'atto di fondazione, le mansioni espletate dal consiglio d'istituto sono le seguenti:

- nominare ed esonerare il preside dell'istituto,
- approvare il programma di sviluppo dell'istituto, il piano annuale dell'offerta formativa, nonché la relazione pedagogica,
- approvare la relazione annuale sull'autovalutazione,
- approvare il piano finanziario ed accogliere il conto consuntivo dell'istituto,
- approvare regolamenti ed altri atti generali dell'istituto che disciplinano questioni importanti per il funzionamento e la gestione della scuola,
- decidere in merito all'introduzione di programmi a standard maggiorato ed altri eventuali programmi,
- trattare questioni relative a problematiche di carattere educativo o istruttivo-didattiche,
- decidere in merito ai ricorsi concernenti lo status dell'alunno,
- trattare questioni sottopostegli dal collegio insegnanti, dall'ispettorato, dal fiduciario sindacale, dal consiglio dei genitori o dalla comunità scolastica,

- decidere in merito ai ricorsi dei dipendenti relativi ai diritti, agli obblighi e ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro,
- indire le elezioni dei rappresentanti dei dipendenti nel consiglio d'istituto,
- decidere in merito ai ricorsi presentati da parte dei genitori concernenti l'attività educativa e didattica della scuola,
- proporre ai cofondatori la modifica o l'integrazione delle attività definite nell'atto di fondazione,
- accogliere il programma delle priorità relativamente alla spartizione dell'utile accumulato,
- trasmettere ai cofondatori e al preside proposte e pareri in merito a singole questioni nonché
- esercitare altre competenze e mansioni conferitegli dalla legge, dall'atto di fondazione o da altre atti interni dell'istituto.

III COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO e NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Articolo 5

Seduta costitutiva

La prima seduta del neoeletto consiglio è convocata dal presidente del consiglio uscente ovvero da colui che ha indetto le elezioni; egli presiede la seduta fino all'elezione del nuovo presidente.

Qualora al consiglio uscente fosse già scaduto il mandato, è il preside a convocare la prima seduta del neoeletto consiglio. Il preside presiede la seduta fino all'elezione del nuovo presidente.

All'ordine del giorno della seduta costitutiva devono figurare i seguenti punti:

- presa d'atto della relazione della Commissione elettorale sull'esito delle elezioni dei rappresentanti dei dipendenti e delle delibere di nomina dei consiglieri in rappresentanza dei cofondatori e del consiglio dei genitori e convalida dei mandati,
- adozione della delibera sulla costituzione del consiglio d'istituto,
- elezione del presidente e del vicepresidente,
- presa d'atto delle attribuzioni e del regolamento del consiglio d'istituto e di altre normative inerenti ai settori dell'educazione e dell'istruzione.

L'ordine del giorno della seduta costitutiva di cui sopra può essere integrato con ulteriori punti oltre a quelli definiti.

Il consiglio d'istituto può considerarsi costituito quando sono eletti ovvero nominati almeno due terzi dei consiglieri.

Elezione del presidente e del vicepresidente

Articolo 6

Durante la seduta costitutiva i consiglieri eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. Ogni consigliere può avvalersi della facoltà di proporre un candidato alle suddette cariche; il candidato proposto dà il consenso orale alla propria candidatura.

Il presidente e il vicepresidente si eleggono, di regola, per votazione palese; qualora lo decidesse il consiglio, le elezioni possono avere luogo a scrutinio segreto. In caso di votazione palese, le votazioni dei candidati avvengono a seconda dell'ordine di presentazione delle proposte. A tali cariche sono eletti i due candidati che hanno ottenuto più del 50% dei voti complessivi.

Nel caso in cui due candidati alla carica di presidente del consiglio e di vicepresidente ottengano lo stesso numero di voti oppure se nessuno raggiunge la maggioranza dei voti richiesta, è necessario ripetere le votazioni fintantoché si raggiunga la maggioranza dei voti prevista.

Esonero del presidente e del vicepresidente

Articolo 7

L'esonero del presidente o del vicepresidente può essere proposto dai consiglieri in seguito:

- a gravi e ripetute violazioni del presente regolamento (su proposta di uno o più consiglieri del consiglio)
- alla rinuncia alla carica da parte dei medesimi
- all'accertamento del consiglio che la persona in oggetto non espleti le attribuzioni conferitegli.

La proposta di esonero deve essere corredata dalle motivazioni che la giustificano.

La proposta di esonero deve figurare all'ordine del giorno della prossima seduta. Dopo l'esame della proposta, il consiglio d'istituto accoglie la decisione relativa alla proposta di esonero se sostenuta dalla maggioranza dei consiglieri.

Articolo 8

Il mandato dei consiglieri dura quattro anni a decorrere dalla data di scadenza del mandato del consiglio uscente.

I consiglieri possono essere rieletti o rinominati al massimo per due mandati consecutivi.

Decadenza del mandato

Articolo 9

Il mandato del consigliere decade prima del termine, nei seguenti casi:

1. se perde il diritto di voto,
2. per sopravvenuta incapacità irreversibile ad espletare tale carica;
3. se in virtù di una sentenza giudiziaria definitiva sia condannato ad una pena detentiva superiore ai sei mesi,
4. se rinuncia alla carica,
5. se al consigliere, eletto quale rappresentante dei dipendenti, cessa il rapporto di lavoro,
6. se viene nominato a cariche incompatibili con quella di consigliere del consiglio d'istituto.

Qualora la decadenza del mandato sopraggiunga per i motivi di cui al primo, secondo, terzo e quarto alinea del primo comma del presente articolo, il mandato del consigliere decade a partire dal giorno in cui il consiglio d'istituto constata l'insorgenza dei suddetti motivi.

Il mandato del consigliere decade per effetto del motivo di cui al quinto alinea a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il mandato del consigliere decade per effetto del motivo di cui al sesto alinea a decorrere dalla data di nomina alla funzione, considerata incompatibile con quella di consigliere del consiglio d'istituto.

Il consiglio d'istituto ha il dovere di informare della decadenza del mandato del consigliere l'organo che l'ha eletto o nominato, il quale dovrà provvedere, se necessario, alla nomina o all'elezione di un nuovo consigliere.

Esonero o revoca

Articolo 10

L'organo che ha nominato il consigliere detiene il diritto di esonerarlo. La delibera di esonero viene emessa in forma scritta ed entra in vigore a partire dalla notifica della medesima al diretto interessato ed al presidente del consiglio d'istituto (consegnato alla segreteria dell'istituto).

La procedura di esonero del rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto viene avviata sulla base della presentazione di una richiesta scritta, firmata da almeno il 10% dei dipendenti dell'istituto. La richiesta di esonero deve essere corredata dalle motivazioni che la giustificano.

La detta richiesta deve essere sottoposta all'esame alla commissione elettorale, la quale ha il dovere di valutarne la correttezza formale senza vagliare le motivazioni dell'esonero. Se la commissione elettorale non rigetta la richiesta, propone al consiglio d'istituto di indire la procedura di votazione riferita all'esonero del rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto entro 30 giorni, definendo la data esatta della votazione.

Se la maggioranza dei dipendenti vota a favore dell'esonero, il rappresentante dei dipendenti è da considerarsi esonerato.

Rinuncia

Articolo 11

Il consigliere può rinunciare alla carica per motivi personali.

La rinuncia deve essere presentata in forma scritta presso la segreteria dell'istituto ed indirizzata al consiglio e, per esso al presidente, almeno tre giorni prima della prossima seduta.

Nomina ed elezioni suppletive

Articolo 12

L'elezione o la nomina di un nuovo consigliere non è necessaria qualora il mandato sia decaduto a meno di 2/3 dei consiglieri ed alla scadenza del mandato del consiglio d'istituto manchino meno di 6 mesi.

In tutti gli altri casi bisogna procedere con la nomina o l'elezione suppletiva di un nuovo consigliere.

IV ATTRIBUZIONI, DIRITTI E DOVERI

Attribuzioni del presidente e del vicepresidente

Articolo 13

Il presidente del consiglio si avvale dei seguenti diritti e doveri:

- convoca e presiede le sedute del consiglio,
- assicura che l'istituto operi in maniera continua ed adeguata,

- presenta le proposte sugli argomenti da trattare,
- esercita, con imparzialità ed equità, poteri di direzione dei lavori nonché di disciplina delle attività del consiglio,
- è responsabile della convocazione delle sedute del consiglio (definisce l'ordine del giorno),
- cura i rapporti del consiglio d'istituto con gli altri organi dell'istituto, organizzazioni ed istituzioni ed armonizza l'operato del consiglio con quello di organismi con i quali esso collabora,
- propone la revoca della carica a consigliere del consiglio d'istituto all'organo che l'ha eletto o nominato,
- stipula il contratto di lavoro col preside,
- nomina in seno al consiglio della commissione per i ricorsi, una commissione composta da 5 persone, avente il compito di deliberare in merito ai singoli casi,
- firma i verbali, le delibere ed altri atti generali accolti dal consiglio d'istituto,
- svolge altre attività previste dalle normative, dall'atto di fondazione e dagli atti generali dell'istituto.

Qualora il presidente del consiglio fosse assente o si trovasse in una situazione di temporaneo impedimento, i suoi compiti sono assolti dal vicepresidente.

Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 14

I diritti e i doveri dei consiglieri del consiglio d'istituto sono disciplinati dalla legge, dall'atto di fondazione e dal presente regolamento.

I consiglieri del consiglio d'istituto si avvalgono del diritto di:

- avanzare domande, sollecitazioni e proposte rientranti nell'ambito delle mansioni del consiglio d'istituto,
- proporre delibere e votare in merito alle medesime, nonché ai pareri ed alle proposte,
- proporre i candidati alla carica di presidente e vicepresidente del consiglio d'istituto, nonché i membri di eventuali gruppi di lavoro,
- candidarsi alla carica di presidente e vicepresidente del consiglio d'istituto e dei gruppi di lavoro,
- collaborare in maniera attiva alle discussioni ed alle deliberazioni,
- esercitare altri diritti in conformità al presente regolamento.

Ai consiglieri sono attribuiti i seguenti doveri:

- presenziare alle sedute del consiglio d'istituto e presentarsi con la dovuta preparazione in merito ai singoli punti all'ordine del giorno
- rappresentare l'organo dal quale sono stati eletti o nominati
- presentare proposte, richieste e sollecitazioni avanzate dall'organo che rappresentano,
- espletare altri doveri derivanti dal presente regolamento,
- attenersi all'osservanza del segreto d'ufficio.

All'ordine del giorno di ogni seduta del consiglio d'istituto deve figurare un punto destinato alle interrogazioni, alle mozioni ed alle proposte dei consiglieri.

Nel caso in cui non sia possibile risolvere una qualsiasi problematica sollevata da uno dei consiglieri durante la seduta, il consiglio ha l'obbligo di trovare una risposta nel più breve tempo possibile o, comunque, entro 30 giorni; in questo caso la risoluzione deve essere trasmessa in forma scritta a tutti i consiglieri.

I consiglieri che fossero impossibilitati a partecipare alla seduta devono giustificare, in tempo utile, la loro assenza al presidente del consiglio d'istituto o alla segreteria della scuola.

Nel caso in cui uno dei consiglieri dovesse, per motivi urgenti, abbandonare la seduta prima della sua conclusione, deve informare anticipatamente il presidente del consiglio d'istituto.

V SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Articolo 15

Le sedute del consiglio d'istituto sono:

- ordinarie,
- straordinarie,
- per corrispondenza
- a distanza (in modalità videoconferenza)

Convocazione della seduta

Articolo 16

La convocazione delle sedute del consiglio d'istituto spetta al presidente del consiglio d'istituto, e in sua assenza o temporaneo impedimento, al vicepresidente. Le sedute del consiglio sono convocate mediante invito scritto, trasmesso tramite posta elettronica o ordinaria al recapito fornito dal consigliere, almeno 7 giorni prima della data della seduta; tale termine può essere abbreviato esclusivamente in casi eccezionali e di particolare urgenza.

Articolo 17

Nell'invito devono figurare l'indirizzo ufficiale dell'istituto, il numero di protocollo, la data, l'orario e la sede presso la quale avrà luogo la seduta, la proposta dell'ordine del giorno, i materiali trattati ai singoli punti ed, eccezionalmente, l'elenco dei materiali che saranno consegnati in un secondo momento, il nome e il cognome del convocatore, possibilmente la firma di quest'ultimo e il timbro della scuola.

L'invito della seduta del consiglio d'istituto deve essere inviato anche al:

- preside e, in sua assenza ed in altri casi eccezionali, al vicepresidente,
- fiduciario sindacale.

La partecipazione del preside e del vicepresidente alle sedute del consiglio rientra tra i loro obblighi lavorativi; gli stessi hanno il compito di accertarsi della legittimità delle azioni del consiglio. Qualora fosse il preside, in prima persona, l'oggetto di una procedura da sottoporre dinanzi al consiglio d'istituto, il suddetto compito viene attuato dal vicepresidente o da un altro dipendente delegato ad assolvere tale compito.

In funzione di una corretta esposizione dei fatti e per specifiche spiegazioni e chiarimenti, il presidente del consiglio può invitare alla seduta i dipendenti che abbiano curato la preparazione della documentazione, oggetto di esame o approvazione, o altri soggetti che hanno qualsiasi tipo di relazione coi punti trattati all'ordine del giorno; tali soggetti partecipano alla seduta senza detenere il diritto di voto.

Le proposte di modifica o integrazione all'ordine del giorno, avanzate dai consiglieri del consiglio d'istituto, devono essere indirizzate in forma scritta alla segreteria della scuola che provvederà ad inoltrarle al presidente del consiglio d'istituto. Il presidente detiene il potere di rigettare le proposte pervenute; in tal caso è tenuto ad informare del fatto tutti i consiglieri alla seduta successiva presentando altresì le motivazioni che hanno portato a tale decisione.

Articolo 18

La convocazione delle sedute del consiglio è effettuata dal presidente, su propria determinazione, o d'intesa con il preside dell'istituto.

Il presidente del consiglio d'istituto ha il dovere di procedere alla convocazione delle sedute anche in seguito alla presentazione di una richiesta scritta trasmessa da almeno 3 consiglieri del consiglio d'istituto, dal preside o dai cofondatori; la suddetta richiesta deve essere corredata dalle indicazioni degli argomenti da trattare, nonché recare le ragioni che la motivano.

Qualora il presidente non convocasse la seduta entro 8 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente o si rifiutasse di convocarla nonostante le questioni da trattare siano urgenti, vincolate da scadenze o possano arrecare danni materiali, la convocazione deve essere attuata dal preside della scuola, entro 8 giorni. Della fondatezza della convocazione decide il consiglio d'istituto prima dell'approvazione dell'ordine del giorno alla seduta convocata secondo tale procedura.

Seduta straordinaria

Articolo 19

In casi eccezionali, il presidente del consiglio d'istituto può convocare una seduta straordinaria, il cui invito è trasmesso in termini più brevi rispetto a quello definito all'articolo 16. La convocazione della seduta straordinaria si giustifica qualora la posticipazione del trattamento o della deliberazione riferita a una determinata questione possa arrecare ritardi nello svolgimento del lavoro dell'istituto o provocare danni materiali e morali al medesimo o ai soggetti interessati da determinata procedura.

Seduta per corrispondenza

Articolo 20

In casi eccezionali e particolarmente urgenti, il presidente del consiglio d'istituto può proporre ai consiglieri la convocazione di una seduta per corrispondenza.

Le decisioni prese in ambito alla seduta per corrispondenza si considerano ufficialmente accolte se entro la data prestabilita la maggioranza dei consiglieri esprime, per iscritto, il proprio parere e vota a favore dell'approvazione delle delibere o delle risoluzioni proposte.

Anche per le sedute per corrispondenza è necessario redigere il verbale, nel quale deve figurare il decorso nonché l'esito della votazione; il detto verbale deve essere approvato durante la successiva seduta ordinaria o straordinaria.

Qualora questioni di fondamentale importanza non fossero accolte in seno alla seduta per corrispondenza, il presidente del consiglio d'istituto deve includere gli argomenti non approvati alla successiva seduta ordinaria o straordinaria.

Seduta a distanza in modalità videoconferenza

Articolo 21

Si considerano sedute del consiglio d'istituto anche le sedute a distanza in modalità videoconferenza. Sono considerate sedute a distanza le sedute alle quali i consiglieri sono invitati a partecipare fuorisede avvalendosi dell'ausilio della tecnologia e della piattaforma di videoconferenza, scelta dal presidente del consiglio d'istituto o da colui che convoca la seduta.

Le modalità di convocazione e il decorso di tali sedute è identico a quello delle sedute in presenza.

VI IL DECORSO DELLE SEDUTE

Direzione delle sedute e partecipanti alle discussioni

Articolo 22

Le sedute del consiglio d'istituto sono presiedute dal presidente del consiglio, o in sua assenza, dal vicepresidente.

Alla seduta del consiglio d'istituto possono partecipare oltre ai consiglieri ed al preside, anche i relatori ed altri soggetti che hanno qualcun tipo di relazione coi punti trattati all'ordine del giorno, se invitati; i relatori e i detti soggetti invitati possono partecipare alla discussione quando e se il presidente concede loro la parola.

Il fiduciario sindacale della scuola ha la facoltà di partecipare alla discussione se all'ordine del giorno figurano richieste o proposte, presentate dal sindacato o qualora, prima di deliberare, il consiglio d'istituto necessiti del suo parere. In tutti gli altri casi, egli può prendere la parola previa autorizzazione del consiglio d'istituto.

Il preside ha il diritto di partecipare alle discussioni inerenti tutti i punti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno e potere deliberativo

Articolo 23

Nella fase iniziale della seduta il presidente verifica il potere deliberativo del consiglio. Allo stesso tempo annota le assenze, giustificate e non. Il consiglio è deliberativo qualora sia presente più della metà dei consiglieri.

Qualora il consiglio non fosse deliberativo, il presidente sospende la seduta e ne convoca un'altra. Talune questioni urgenti possono essere trattate mediante la convocazione di una seduta per corrispondenza o in modalità videoconferenza.

Articolo 24

Il consiglio accoglie l'ordine del giorno se sostenuto dalla maggioranza dei consiglieri. I consiglieri e il preside hanno la facoltà di proporre modifiche o integrazioni all'ordine del giorno.

Colui che presiede la seduta propone:

- l'accertamento della validità della seduta agli effetti deliberativi,
- l'approvazione dell'ordine del giorno,
- l'analisi e l'approvazione del verbale della seduta precedente,
- l'accertamento dell'applicazione delle delibere, accolte alle sedute precedenti,
- il trattamento degli argomenti dei punti all'ordine del giorno,
- interrogazioni, mozioni e proposte dei consiglieri, quale ultimo punto.

Trattamento degli argomenti, discussione e decisionalità

Articolo 25

Prima di avviare la discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, il presidente invita il proponente o il relatore designato a esporre l'argomento e i contenuti proposti.

Esposto l'argomento in modo sufficientemente esplicativo, il presidente cede la parola ai consiglieri, affinché si dia inizio alla discussione.

Articolo 26

Alla discussione partecipa colui che si annuncia e gli viene concessa la parola dal presidente del consiglio d'istituto o da colui che presiede la seduta.

Tutti gli interventi degli oratori aventi diritto di parola devono attenersi all'argomento del punto all'ordine del giorno in questione. Se l'oratore se ne discosta deve essere immediatamente ripreso dal presidente del consiglio d'istituto, il quale ha l'obbligo di richiamarlo all'ordine del giorno.

Se nonostante il richiamo del presidente, l'oratore continuasse a divagare, il presidente del consiglio d'istituto ha la facoltà di interromperlo, togliendogli la parola.

Articolo 27

Il consiglio può decidere di sospendere la discussione o rinviare la questione alla seduta successiva, qualora ritenesse che l'argomento non sia stato esaurientemente chiarito, ovvero se nel corso della discussione emergesse la necessità dell'acquisizione di ulteriori particolari o di ulteriori analisi dell'argomento in discussione.

Articolo 28

Le votazioni che interessano i singoli punti all'ordine del giorno si attuano distintamente per ogni singolo punto, in seguito alla conclusione della rispettiva discussione.

Articolo 29

In seguito alla discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, il consiglio d'istituto può adottare le seguenti conclusioni:

- approvare la decisione nella forma proposta,
- approvare la decisione nella forma proposta corredandola con le modifiche ed integrazioni, emerse durante la discussione,
- rigettare la proposta nella sua interezza e procedere allo stralcio o al rinvio del punto all'ordine del giorno per ulteriori approfondimenti,
- approvare una delibera finalizzata al rinvio della decisione relativa alla proposta alla prossima seduta.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Articolo 30

Il consiglio d'istituto approva le sue decisioni a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, salvo altre disposizioni dettate dalla legge o da altri atti.

La votazione è di regola palese salvo in singoli casi in cui non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza dei consiglieri. I consiglieri si esprimono votando a favore o contro la proposta oppure astenendosi dal voto.

Votazione palese

Articolo 31

La votazione palese si effettua per alzata di mano. Il presidente invita a votare per alzata di mano prima i consiglieri a favore della proposta, poi quelli contrari e in fine gli astenuti.

Conclusa la votazione il presidente proclama l'esito della medesima.

Votazione a scrutinio segreto

Articolo 32

Nei casi in cui il consiglio d'istituto si avvalga del voto segreto, si procede alla predisposizione delle schede, il cui numero complessivo corrisponde al numero dei consiglieri presenti.

Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.

Sospensione della votazione e della seduta

Articolo 33

Il presidente del consiglio d'istituto ha la facoltà di sospendere la seduta nei seguenti casi:

- se constata che non ci sia la maggioranza dei consiglieri necessaria per una votazione o che questa non possa essere raggiunta,
- se valuta sia necessario concedere ai membri una breve pausa,
- in caso di continue ed ininterrotte violazioni dell'ordine della seduta,
- se ritiene che per prendere una decisione sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

Quando il presidente sospende una seduta deve comunicare ai consiglieri anche il momento della sua ripresa.

Procedure in qualità di organo decisionale di seconda istanza

Articolo 34

Per quel che concerne i ricorsi in merito ai diritti, ai doveri ed agli obblighi dei dipendenti derivanti dal rapporto di lavoro, il consiglio d'istituto assume il ruolo di organo decisionale di seconda istanza. Il consiglio d'istituto deve prendere una decisione inerente al ricorso dei lavoratori entro 30 giorni dalla notifica del medesimo.

Nei casi in cui il consiglio d'istituto assuma il ruolo di organo decisionale di seconda istanza, prima di trattare la questione decide della momentanea estromissione del consigliere:

- che si è già espresso nell'organo dell'istituto di prima istanza,

- se sussistono altre circostanze che mettono in dubbio la sua imparzialità nei confronti della questione.

Il consigliere, estromesso dalla discussione e dalla votazione riferita alla questione, deve abbandonare la seduta e rientrare alla ripresa del prossimo punto all'ordine del giorno.

VII MANTENIMENTO DELL'ORDINE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 35

Il presidente del consiglio d'istituto si occupa del mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Nel caso di gravi violazioni dell'ordine, il presidente provvede ammonendo pubblicamente il trasgressore oppure togliendogli la facoltà di parlare. Il presidente ha inoltre la facoltà di chiedere alla persona di abbandonare la seduta. Se, nonostante gli ammonimenti, il presidente non riesce a ripristinare l'ordine, ha la facoltà di sospenderla e di dichiararla conclusa, qualora anche in seguito alla sospensione, l'ordine non possa essere mantenuto.

VIII COMPILAZIONE DEI PROCESSI VERBALI

Compilazione del verbale

Articolo 36

Durante le sedute del consiglio d'istituto si redige il verbale; quest'ultimo deve contenere:

- il numero progressivo della seduta,
- la data e il luogo della seduta,
- il nome del presidente ovvero di colui che presiede la seduta,
- l'elenco dei consiglieri presenti e di altri intervenuti,
- l'elenco dei consiglieri assenti giustificati e ingiustificati,
- la verifica del potere deliberativo del consiglio d'istituto,
- l'ordine del giorno approvato,
- la verifica della correttezza del verbale della seduta precedente e la realizzazione delle delibere,
- l'esito delle votazioni delle singole proposte ovvero dei temi all'ordine del giorno con le delibere chiaramente definite,
- l'indicazione degli allegati,
- l'ora in cui la seduta è stata aperta, chiusa o interrotta,
- i nomi e le firme del presidente e del verbalista.

Il verbale è compilato dal/la segretario/a o da un'altra persona, previa autorizzazione del consiglio. Il verbale della seduta viene firmato dal presidente del consiglio d'istituto, o dalla persona che l'ha presieduta e dal verbalista stesso. Il verbale deve essere approvato in seno alla seduta successiva; al momento del suo esame è possibile apportarvi modifiche ed integrazioni, qualora queste ultime fossero approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta, oggetto del verbale.

Articolo 37

Il verbale, corredato dalla lista presenze e dalla documentazione allegata, deve essere conservato presso la segreteria della scuola, in qualità di documento senza scadenza.

Articolo 38

Le decisioni del consiglio d'istituto riguardanti i diritti, i doveri ed eventuali richieste, indirizzate al consiglio d'istituto, vengono notificate, in forma di stralcio, ai soggetti interessati; vanno trasmesse ad altri soggetti esclusivamente se ciò sia deciso dal consiglio d'istituto.

Articolo 39

Le delibere del consiglio d'istituto, protocollate nel verbale, vengono numerate con il numero della seduta progressiva del consiglio d'istituto seguito dal numero progressivo della singola delibera, accolta in seno alla seduta.

Allo stralcio della delibera è assegnato un numero di protocollo, registrato nel registro di protocollo della scuola; lo stralcio della delibera è firmato dal presidente del consiglio o da colui che ha presieduto la seduta.

Articolo 40

Il verbale della seduta deve essere trasmesso ai consiglieri entro otto giorni dalla seduta.

Pubblicazione dei verbali e visione dei medesimi

Articolo 41

I verbali vengono resi pubblici secondo la modalità, scelta ed approvata dai consiglieri del consiglio.

La pubblicazione dei verbali deve essere attuata nel rispetto delle disposizioni concernenti la tutela dei dati personali e del segreto d'ufficio.

IX ORGANI DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA, NOMINATI DAL CONSIGLIO STESSO

Articolo 42

Al fine di analizzare questioni specifiche rientranti nelle attribuzioni del consiglio d'istituto e predisporre pareri tecnici, il consiglio può nominare:

- commissioni,
- gruppi di lavoro.

Tali organi possono includere anche esperti esterni o rappresentanti di istituzioni competenti in materia. Al momento della nomina, il consiglio accoglie la delibera sull'assicurazione dei fondi necessari allo svolgimento dell'operato di tali organi.

X ADOZIONE DI ATTI GENERALI DELL'ISTITUTO

Articolo 43

In virtù delle disposizioni dell'atto di fondazione e di altre normative, il consiglio d'istituto ha la facoltà di accogliere, come pure modificare ed integrare, atti interni dell'istituto. La proposta è da considerarsi accolta se è stata approvata dalla maggioranza di tutti i consiglieri.

Le modifiche ed integrazioni agli atti interni possono essere proposte da colui che detiene tale competenza, ovvero:

- dal preside dell'istituto,
- dal presidente del consiglio d'istituto,
- da 1/3 dei consiglieri

La proposta di modifica ed integrazione agli atti generali, sottoposta in approvazione al consiglio d'istituto (emendamento) deve essere presentata in forma scritta o espressa oralmente durante la seduta e chiaramente verbalizzata.

Articolo 44

Il procedimento ordinario per l'approvazione degli atti generali dell'istituto si vede composto da due fasi.

Il proponente dell'atto ne presenta la bozza e dirige la discussione. I consiglieri hanno la facoltà di esprimere osservazioni, modifiche ed integrazioni.

In seguito alla prima lettura, il proponente predispone la proposta dell'atto interno nella versione finale e la sottopone in approvazione al consiglio d'istituto.

Qualora le modifiche apportate durante la prima lettura siano minime o di carattere redazionale, è possibile passare all'approvazione direttamente alla seduta in corso. Se invece emergesse la necessità di apportare modifiche più consistenti, la votazione della proposta deve essere inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 45

La procedura abbreviata viene adottata eccezionalmente, in casi di particolare urgenza o se le modifiche proposte per la proposta sono minime o di carattere redazionale.

Colui che propone l'adozione dell'atto mediante procedura abbreviata deve motivarne le ragioni e l'effettiva necessità.

Il proponente predispone la proposta dell'atto nella sua versione finale ed in seguito alla presentazione si procede, nella seduta in corso, alla votazione finalizzata all'approvazione.

XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Il presente regolamento viene approvato nel momento in cui viene accolto dalla maggioranza dei consiglieri del consiglio d'istituto.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di valere il Regolamento di procedura del Consiglio della Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria del 9 novembre 2009.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione; esso viene affisso sull'albo murale della sede centrale dell'istituto e consegnato ai consiglieri.

La procedura per l'approvazione del presente regolamento si applica anche per l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni.

La procedura per l'approvazione del presente regolamento si applica anche per l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni.

Nr. prot.: R-46/21

Presidente del consiglio d'istituto:

PAMELA VINCOLETTO



[Handwritten signature]

(firma)